



Agenzia per la Coesione Territoriale

Il Direttore Generale

Alla Commissione Europea
Direzione Generale Politica regionale e urbana
c.a. *Direttore Generale dott. Marc Lemaître*

e p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche di Coesione
c.a. *Dott. Ferdinando Ferrara*

Al Ministro dell'economia e delle finanze
RGS – Igrue
c.a. *Dott. Carmine Di Nuzzo*

Loro indirizzi di posta elettronica

Oggetto: *credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno – art. 1, commi da 98 a 108, Legge n. 208/2015, come modificato dal DL n. 243/216 convertito in Legge n. 18/2017.*

Con riferimento alla misura del credito d'imposta di cui all'oggetto, è intenzione di questa Agenzia, anche in raccordo con l'IGRUE, organismo di coordinamento delle Autorità di Audit, fornire istruzioni alle Autorità di gestione in merito alla rendicontazione delle spese relative all'azione 3.1.1. dei Programmi operativi interessati.

Va preliminarmente ricordato che – nell'ambito della operazione rappresentata dal finanziamento del credito d'imposta – la spesa ammissibile, a norma dell'art. 8 del DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 ("Regolamento recante criteri sull'ammissibilità delle spese"), è data dall'importo corrispondente al credito d'imposta effettivamente utilizzato mediante compensazione.

Conseguentemente, si ha compensazione, e quindi pagamento ai sensi dell'art. 131 Regolamento 1303/2013, quando il beneficiario della misura porta in deduzione mediante il modello F24 il credito d'imposta maturato. Ricorre in proposito il precedente costituito dalla comunicazione del Commissario europeo Andor (nella nota Ares 2001 n. 1050558 del 4.10.2011) allorché in riferimento al credito d'imposta per la nuova occupazione nel Mezzogiorno, è stato riconosciuto conforme al regolamento che si avesse "pagamento ai sensi dell'art. 78 [regolamento 1083/2006, ndr] quando il beneficiario della misura porta in deduzione, al momento del pagamento mensile delle imposte dovute mediante il modello F24, il credito d'imposta maturato."

Quindi, per quanto riguarda il rispetto dell'effettività ed efficacia del sistema di controlli di primo livello, l'avvenuta compensazione dimostrata dall'esistenza di tale modello sarà l'oggetto delle verifiche amministrative delle domande di rimborso ai fini della certificazione.

Entro i termini di conclusione delle procedure per la preparazione dei conti ai sensi dell'art. 137 del Regolamento 1303, saranno inoltre effettuate le ulteriori verifiche in loco per assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione, oltre agli aspetti materiali di realizzazione dell'operazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 8 del DPR 22/2018 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese, esplicitamente riferibili al credito d'imposta finanziato dai fondi SIE.

Antonio Caponetto

Antonio Caponetto
Via Sicilia, 162/C – 00187 Roma
tel. +39 06 96517.888 – 889
antonio.caponetto@agenziacoesione.gov.it